



FATA
ASSICURAZIONI VITA



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE
A PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

FATA INVEST CLASSIC

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE
A PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

FATA INVEST CLASSIC

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Situazione patrimoniale al 31/12/2009

Patrimonio netto: 41,2 milioni di euro; Capitale Sociale: 5,2 milioni; Riserve patrimoniali: 40,1 milioni.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 101,10%.

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

FATA INVEST CLASSIC

1.d) Tipologia del contratto

Il contratto descritto è un'assicurazione sulla vita del tipo mista rivalutabile a premio unico, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto descritto ha una durata che va da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

FATA INVEST CLASSIC prevede la corresponsione da parte del Contraente di un premio unico di importo non inferiore a 2.500,00 euro. Trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi di premio di importo non inferiore a 500,00 euro. Il totale dei premi complessivamente versati sul contratto (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) deve essere inferiore a 150.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

FATA INVEST CLASSIC è un prodotto d'investimento con garanzia di capitale sia in caso di vita a scadenza dell'Assicurato sia in caso di decesso dello stesso. La Società infatti garantisce al verificarsi dell'evento assicurato, il pagamento di un importo pari al "capitale assicurato iniziale", rivalutato sino alla scadenza o alla data del decesso sulla base dei rendimenti della Gestione separata retrocessi al contratto.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di cui al punto 5.1.1. della Nota informativa, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) *Prestazione in caso di vita*

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato.

b) *Prestazione in caso di morte*

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso.

La rivalutazione delle prestazioni, una volta comunicata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto.

In caso di riscatto del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Il capitale inizialmente assicurato è già comprensivo di un tasso di interesse annuo minimo garantito pari allo 0,35% (tasso tecnico). Inoltre, la Società garantisce un ulteriore rendimento minimo pari all'1,00% medio annuo fino alla data di decesso dell'Assicurato in caso di morte prima della scadenza contrattuale o fino alla scadenza in caso di sopravvivenza dello stesso a tale data.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 13 delle Condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata FATAINVEST

Ipotesi adottate

Premio € 15.000,00
 Et : 45 anni
 Sesso: Indifferente
 Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

In base alle ipotesi adottate, il CPMA   riportato nella seguente tabella:

Anno	CPMA
15	1,,282%
20	1,231%
25	1,205%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione   rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato   confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2005	4,95%	1,35%	3,16%	1,70%
2006	4,21%	1,35%	3,86%	2,00%
2007	4,57%	1,35%	4,41%	1,71%
2008	4,79%	1,35%	4,46%	3,23%
2009	4,48%	1,35%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facolt  di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalit  leggere la sezione D della Nota informativa.


FATA VITA S.p.A.   responsabile della veridicit  dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli

Ing. Giorgio Cagnetti

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE
A PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

FATA INVEST CLASSIC

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) FATA VITA S.p.A è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata che va da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

Il contratto, a fronte del versamento del premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi di premio, prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Si rinvia all' **articolo 1** delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi di cui al successivo punto 5.1.1. e del costo per la copertura in caso di morte.

Il capitale inizialmente assicurato è già comprensivo di un tasso di interesse annuo minimo garantito pari allo 0,35% (tasso tecnico). Inoltre, la Società riconosce un ulteriore rendimento minimo garantito pari all'1,00% medio annuo fino alla data del decesso dell'Assicurato in caso di morte prima della scadenza contrattuale o fino alla scadenza in caso di sopravvivenza dello stesso a tale data.

La rivalutazione delle prestazioni, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare e all'età dell'Assicurato.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico e, trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, offre la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto devono essere trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili, riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto, avviene mediante rivalutazione annua della prestazione assicurata sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata FATAINVEST e retrocessi al contratto con i criteri previsti dalla Clausola di rivalutazione.

Il capitale assicurato iniziale è già comprensivo di un tasso tecnico pari allo 0,35% annuo composto.

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

FATA VITA si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

In aggiunta al premio unico di sottoscrizione sono dovuti diritti fissi pari a 50,00 euro per spese di emissione del contratto. Sul premio unico è previsto un costo percentuale in funzione dell'importo versato come da tabella di seguito riportata:

Premio Unico (importi in euro)		Costo percentuale
Da	A	
2.500,00	24.999,99	3,00%
25.000,00	74.999,99	2,60%
75.000,00	149.999,99	2,00%

Su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un costo percentuale pari al 2,00%.

Di seguito si indica la quota parte dei costi percentuali retrocessi all'intermediario quale provvigione d'acquisto

Premio Unico (importi in euro)		Provvigioni d'acquisto
Da	A	
2.500,00	24.999,99	1,00%
25.000,00	74.999,99	1,00%
75.000,00	149.999,99	0,75%

Su ciascun versamento aggiuntivo è prevista una provvigione d'acquisto pari allo 0,75%.

5.1.2. Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale da parte del Contraente, qualora alla data di richiesta non siano ancora interamente trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società applica una penalità mediante una maggiorazione della misura di ritenzione. In tal caso il rendimento trattenuto, da applicarsi ai fini della determinazione dell'ultima rivalutazione annuale e di quella eventuale in pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di riscatto se successiva ad essa, è incrementato di un punto percentuale.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Per rendimenti della Gestione Separata non superiori al 5% il rendimento trattenuto, funzione dell'importo del premio unico di sottoscrizione, è riportato nella tabella che segue.

Premio Unico (importi in euro)		Rendimento trattenuto
Da	A	
2.500,00	24.999,99	1,40%
25.000,00	74.999,99	1,30%
75.000,00	149.999,99	1,15%

Per rendimenti della Gestione Separata "FATAINVEST" superiori al 5,00%, le percentuali sopra indicate verranno maggiorate del prodotto fra il 10,00% e l'eccedenza del rendimento rispetto al 5,00%.

Nella tabella seguente si riporta il valore trattenuto relativo ad alcune ipotesi di rendimento della Gestione Separata e livelli del premio unico di sottoscrizione:

Premio unico	Rendimento della gestione separata in punti percentuali assoluti	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti	Rendimento minimo garantito in punti percentuali assoluti
€ 15.000	4,00	1,40	1,00
	5,00	1,40	1,00
	6,00	1,50	1,00
	7,00	1,60	1,00
€ 50.000	4,00	1,30	1,00
	5,00	1,30	1,00
	6,00	1,40	1,00
	7,00	1,50	1,00
€ 100.000	4,00	1,15	1,00
	5,00	1,15	1,00
	6,00	1,25	1,00
	7,00	1,35	1,00

6. REGIME FISCALE

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte, nel limite di 1.291,14 euro l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data della redazione della presente nota).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti relativi alla prestazione in caso di vita.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'**articolo 4** delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8. RISCATTO

FATA INVEST CLASSIC riconosce un valore di riscatto totale; **tale valore è previsto nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.**

Si rinvia all'**articolo 8** delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Sono consentiti anche riscatti parziali, le cui modalità sono dettagliate all'**articolo 9** delle Condizioni di assicurazione.

Il valore di riscatto totale può essere inferiore ai premi versati.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni
Tel.: 064765520 fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

9. REVOCA DELLA PROPOSTA POLIZZA

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

10. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto di 50,00 euro rappresentanti le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.

11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'**articolo 14** delle Condizioni di assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma
Fax n° 06/4815934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.745 o 06.42.133.353. In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

15. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

16. CONFLITTO DI INTERESSI

FATA VITA S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Importo del premio unico versato:	30.000,00	euro
Età alla decorrenza	45	anni
Sesso	Indifferente	
Durata contrattuale	10	anni
Tasso tecnico	0.35%	
Cifra fissa	50,00	euro
Costo percentuale	2,60%	
Capitale iniziale	30.192,75	euro
Tasso di rendimento finanziario	4,00%	
Rendimento trattenuto	1,30%	
Rendimento retrocesso	2,70%	

(importi in euro)

Anni trascorsi	Importo premio versato	Cumulo dei premi versati	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	30.000,00	30.000,00	31.007,95	29.755,50
2	0	30.000,00	31.845,16	30.665,85
3	0	30.000,00	32.704,98	31.604,05
4	0	30.000,00	33.588,01	32.570,96
5	0	30.000,00	34.494,89	33.897,52
6	0	30.000,00	35.426,25	34.934,59
7	0	30.000,00	36.382,76	36.003,40
8	0	30.000,00	37.365,09	37.104,90
9	0	30.000,00	38.373,95	38.240,11
10	0	30.000,00	39.410,05	

Le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali


FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli

Ing. Giorgio Cagnetti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

FATA INVEST CLASSIC

PREMESSA

FATA INVEST CLASSIC è un contratto di assicurazione sulla vita del tipo mista rivalutabile che prevede il pagamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto e, trascorsi almeno tre mesi dalla sua decorrenza, offre la possibilità di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di premio.

Il presente contratto ha una durata minima pari a 10 anni e massima pari a 25 anni.

Alla sottoscrizione del contratto l'età dell'Assicurato non può essere inferiore a 18 anni. Alla scadenza contrattuale l'età dell'Assicurato non può risultare superiore a 85 anni.

Art. 1 - PRESTAZIONI

A fronte di ciascun premio versato, FATA VITA S.p.A. garantisce un "capitale assicurato iniziale", determinato in funzione del livello di premio versato, dell'età dell'Assicurato alla data del versamento e degli anni e mesi mancanti alla scadenza contrattuale.

Ciascun "capitale assicurato iniziale" si rivaluta annualmente in funzione dei rendimenti retrocessi al contratto da una specifica Gestione separata di attivi denominata "FATAINVEST" in cui la Società investe le somme disponibili sul contratto.

FATA VITA S.p.A., al verificarsi di uno degli eventi sotto descritti, liquida al Beneficiario designato in polizza dal Contraente, le seguenti prestazioni assicurate.

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale:

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è prevista la liquidazione di un importo pari al "capitale assicurato complessivo" alla scadenza di polizza.

b) Prestazione in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale:

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata di un importo pari al "capitale assicurato complessivo" alla data del decesso.

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza o alla data di decesso dell'Assicurato (data di calcolo), il "capitale assicurato complessivo" è pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", eventualmente ridotti a seguito di riscatti parziali, ciascuno rivalutato, in forma composta, dalla data del versamento fino alla data di calcolo secondo la misura di rivalutazione di cui al successivo **articolo 13** (Clausola di rivalutazione).

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni. Alla scadenza contrattuale l'età dell'Assicurato non può comunque essere superiore a 85 anni.

Art. 3 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 4 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio unico è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

Art. 6 – DURATA

La durata del contratto va da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

Art. 7 – PIANO DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico di importo non inferiore a 2.500,00 euro e, trascorsi tre mesi dalla sua decorrenza, offre la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi purché di importo non inferiore a 500,00 euro. Il totale dei premi complessivamente versati sul contratto (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) deve essere inferiore a 150.000,00 euro.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

Dal premio unico versato è trattenuta una cifra fissa pari a 50,00 euro per spese di emissione del contratto.

Sul premio unico, al netto della cifra fissa, è previsto un costo percentuale in funzione dell'importo versato come da tabella di seguito riportata:

Premio Unico (importi in euro)		Costo percentuale
Da	A	
2.500,00	24.999,99	3,00%
25.000,00	74.999,99	2,60%
75.000,00	149.999,99	2,00%

Su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un costo percentuale pari al 2,00%.

Art. 8 – RISCATTO TOTALE

FATA INVEST CLASSIC è riscattabile totalmente purché siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, al tasso d'interesse annuo precontato dello 0,35% (tasso tecnico), il "capitale assicurato complessivo" alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo che intercorre tra la suddetta data di richiesta e la scadenza del contratto.

Il "capitale assicurato complessivo" alla data di richiesta di riscatto è pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", eventualmente ridotti a seguito di riscatti parziali, ciascuno rivalutato, in forma composta, dalla data del versamento fino alla data di calcolo secondo la misura di rivalutazione di cui al successivo **articolo 13** (Clausola di rivalutazione).

Qualora alla data di richiesta di riscatto totale non siano ancora interamente trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società applica una penalità mediante una maggiorazione della misura di ritenzione. In tal caso il rendimento trattenuto, da applicarsi ai fini della determinazione dell'ultima rivalutazione annuale e di quella eventuale in pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di riscatto se successiva ad essa, è incrementato di un punto percentuale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Art. 9 – RISCATTO PARZIALE

È consentito riscattare parzialmente il contratto trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza dello stesso, a condizione che l'importo richiesto sia pari ad almeno € 1.000,00 e la differenza tra il valore di riscatto totale e il riscatto parziale richiesto sia non inferiore a 2.500,00 euro o comunque al 50% del premio unico versato .

In caso di riscatto parziale si applicano gli stessi criteri di calcolo e le medesime penalità previste in caso di riscatto totale.

A seguito di ciascun riscatto parziale, il "capitale assicurato iniziale" relativo ad ogni versamento effettuato è ridotto di una percentuale pari al rapporto tra il riscatto parziale richiesto ed il riscatto totale.

Art. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e/o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 11 - TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

FATA INVEST CLASSIC prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata "FATAINVEST" e retrocesso al contratto con le modalità di seguito descritte.

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui viene attribuito il rendimento.

La misura annua della rivalutazione della prestazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, espresso in punti percentuali. Tale valore trattenuto, per rendimenti della Gestione Separata non superiori al 5%, funzione del numero di anni trascorsi dalla decorrenza e dell'importo del premio unico di sottoscrizione, è pari a:

Premio Unico (importi in euro)		Rendimento trattenuto
Da	A	
2.500,00	24.999,99	1,40%
25.000,00	74.999,99	1,30%
75.000,00	149.999,99	1,15%

Per rendimenti della Gestione Separata "FATAINVEST" superiori al 5,00%, le percentuali sopra indicate verranno maggiorate del prodotto fra il 10,00% e l'eccedenza del rendimento rispetto al 5,00%.

Viene comunque garantita una misura annua di rivalutazione pari all' 1,00% medio annuo fino alla scadenza del contratto o alla data di decesso dell'Assicurato.

Nel caso di riscatto totale del contratto la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'anno solare precedente la data di richiesta.

Art. 14 - PAGAMENTO DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. **Scadenza della polizza – liquidazione del capitale:** dovrà essere consegnato l'originale della polizza, relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.
- B. **Sinistro per morte naturale dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la rete distributrice. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
 - 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - 4) originale di polizza e relativi allegati.
- C. **Sinistro per morte violenta dell' Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- D. **Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

È consentito il pagamento tramite bonifico bancario.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato: interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA VITA, che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.